

ALLEGATO "D" AL REPERTORIO N. 8838 RACCOLTA N. 3338

Statuto dell'Associazione "CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO E DI SERVIZI CARICENTRO APS-ASD", per brevità denominata anche "Il Circolo"

Articolo 1

È costituita in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana e con riferimento agli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni di cui al D.lgs. 460/97, L.383/2000 ed all'art. 90 della Legge 289/2003, una libera associazione denominata "CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO E DI SERVIZI CARICENTRO APS-ASD", per brevità denominata anche "Il Circolo". "Il Circolo" è una associazione volontaria senza finalità di lucro con scopi culturali, ricreativi, sportivi e di servizio per i Soci e loro familiari, costituita fra il personale in servizio ed in quiescenza della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., delle sue Società partecipate, della sua Capogruppo, e dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze a cui potranno aderire anche dipendenti e pensionati di altre società ed enti, lavoratori autonomi e privati cittadini che, credendo nei principi della solidarietà, ne condividano gli scopi. L'Associazione ha Sede in Firenze. Essa è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia di Associazionismo, ovvero, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili. Si propone pertanto di promuovere tutte le attività, ivi compresa la realizzazione di strutture, per il raggiungimento degli scopi suddetti. L'associazione può detenere partecipazioni in società solo se utili al raggiungimento dello scopo sociale. La durata dell'Associazione è illimitata. Copia dello Statuto, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario resterà depositata presso la Sede Sociale.

Articolo 2

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica. L'Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Articolo 3

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, l'Associazione provvede ai propri fini: con la rendita del suo patrimonio; con le quote dei Soci, i contributi e le elargizioni di Enti, privati, ed altri soggetti; con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 4

L'Associazione riconosce la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali. Tutti i soci, se maggiorenni, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto. I soci, se maggiorenni, esercitano in Assemblea i poteri e le facoltà previsti dallo Statuto per i componenti della stessa. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita sociale, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni non hanno il diritto di voto e di intervento, ma solo di partecipazione alle stesse. Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 5

Possono divenire soci dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di

nascita, la professione e la residenza, l'autorizzazione per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione alla base della richiesta di adesione; alla domanda dovrà essere allegata, altresì, una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa annuale in caso di ammissione. Le domande di ammissione, se presentate da minorenni, dovranno, a pena di inaccogliabilità, essere sempre controfirmate da uno dei genitori.

Ogni domanda di ammissione a socio dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile alla prima riunione utile e previa verifica dei requisiti previsti nel presente statuto e nei regolamenti associativi.

Articolo 6

La quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo, avrà validità per un anno con scadenza al 31 dicembre e il suo importo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. Il socio è tenuto a corrispondere annualmente l'intera quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le quote sociali pagate non sono rimborsabili. I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'Associazione per i servizi fruiti; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 7

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei conti
5. Il Collegio dei Probiviri
6. Il Direttore

Articolo 8

L'Assemblea, costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio mediante comunicazione scritta a tutti i soci, sopraindicati, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio direttivo, quando lo stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta, motivata e sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in questo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Tutte le convocazioni dovranno riportare l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima, nonché dell'Ordine del giorno. Ogni singolo socio partecipante all'assemblea non potrà avere più di due deleghe.

Articolo 9

L'Assemblea Ordinaria: approva il bilancio consuntivo ed il budget previsionale; provvede all'elezione della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, Commissione disciplinata da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo; discute quegli argomenti per i quali sia stata fatta richiesta da almeno cinquanta Soci o dal Collegio dei Revisori dei conti; delibera su tutte le questioni presentatesi nel corso dell'anno e per le quali il presente Statuto e la Legge abbiano previsto demandare ad essa ogni eventuale decisione; nomina i componenti del Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre esercizi sociali; delibera circa l'esclusione dei soci.

Articolo 10

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Articolo 11

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Articolo 12

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sulle materie per le quali il presente Statuto o la Legge prevedano una sua competenza;
- sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre ai soci.

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi degli Associati e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio residuo occorre invece il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 14

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, nominano nel loro seno un Segretario per la redazione del verbale, e, se ritenuto necessario, due scrutatori. In caso di assenza del presidente del Consiglio Direttivo le Assemblee sono presiedute dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, le Assemblee nominano il proprio Presidente. Può essere attribuito a un Notaio l'incarico della redazione del verbale.

Articolo 15

Le deliberazioni delle Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, vengono assunte con le modalità di voto decise di volta in volta dall'Assemblea, restando escluso il voto segreto.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali. I componenti del Consiglio Direttivo potranno essere eletti solo fra i soci.

Articolo 17

Qualora un Consigliere, nel corso del proprio mandato, venisse a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti. La comunicazione a quest'ultimo dovrà essere inviata per iscritto come pure per iscritto dovrà essere comunicata l'accettazione. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento convocata dalla Commissione Elettorale, provvede, con votazione segreta e con la maggioranza assoluta dei componenti, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. Qualora nessuno dei componenti il Consiglio Direttivo raccolga, dopo tre turni di votazioni consecutive, detta maggioranza, sarà nominato, nelle rispettive cariche, colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri che non siano espressamente, per legge o per statuto, riservati all'assemblea e dovrà attenersi alle delibere e alle indicazioni ricevute in ambito assembleare.

In particolare il Consiglio Direttivo:

Esercita i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Associazione;
Elabora e pone in atto i programmi di attività previsti dallo Statuto;
Attua le delibere assembleari;
Approva la bozza di bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
Fissa l'ammontare delle quote associative annuali;
Indice fra i Soci, ove lo ritenga opportuno, i Referendum consultivi di cui all'articolo 27 di questo Statuto su questioni ritenute di particolare importanza per la vita dell'Associazione;
Ove lo ritenga opportuno può nominare il Direttore, stabilendone l'emolumento, le cui competenze sono stabilite nel successivo articolo 25;
Emana i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo, per la migliore funzionalità dell'Associazione, può attribuire incarichi particolari, anche in via continuativa, ai singoli Consiglieri.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. E' in facoltà dell'Assemblea nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, che può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti e, comunque, almeno una volta al mese. Una riunione dovrà essere indetta per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al budget previsionale, all'ammontare della quota sociale. La riunione può svolgersi anche mediante collegamento audio/video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di durata in carica e, in caso di pari anzianità di nomina, il più anziano di età. I verbali delle adunanze del Consiglio, che devono essere approvate dal Consiglio stesso nella successiva riunione, sono redatte dal Segretario e vengono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 22

La legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione spettano al Presidente, salvo quanto previsto al successivo art. 23. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione di quanto deliberato e sull'attività dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente, anche in via continuativa, poteri su particolari materie.

Articolo 23

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consigliere più anziano di durata in carica o, in caso di pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio dei Revisori potranno essere eletti anche tra non soci. Le attribuzioni del Collegio sono quelle stabilite dalle norme del Codice Civile in materia di Società in quanto compatibili. I Revisori dei conti sono eletti contestualmente ai membri del Consiglio Direttivo e restano in carica tre esercizi sociali.

Devono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Il Direttore ha la responsabilità operativa dell'Associazione. In particolare:

- dà corso alle delibere del Consiglio Direttivo;
- firma la corrispondenza ordinaria;
- è capo del personale e ne coordina l'attività;
- propone al Consiglio Direttivo le attività ritenute utili allo svolgimento dell'operato associativo;
- presiede tutte le attività di carattere ordinario, che non impegnino l'associazione in quanto di competenza del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea;
- partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia nominato il Direttore tali compiti potranno essere svolti da un Consigliere delegato o Amministratore delegato, designato dal Consiglio.

Articolo 26

Ogni Socio può proporsi quale candidato agli Organi Sociali. La proposta di candidatura, con l'indicazione della carica alla quale si riferisce, dovrà essere sottoscritta in modo leggibile da almeno dieci Soci per le cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. La proposta di candidatura dovrà essere sottoscritta anche dallo stesso candidato con esplicita dizione "per accettazione".

Le proposte di candidatura dovranno essere recapitate alla Commissione Elettorale presso le Sede del Caricentro. Qualora un Socio risultasse eletto per più cariche dovrà optare per una di esse. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono completamente gratuite.

Articolo 27

I Referendum consultivi, che non hanno valore vincolante ma dei quali il Consiglio Direttivo terrà conto nell'assunzione delle proprie decisioni, verranno disciplinati da apposito Regolamento che il Consiglio stesso provvederà ad emanare. Hanno diritto di partecipare alla consultazione i soci maggiorenni regolarmente iscritti all'Associazione.

Articolo 28

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, e dai diritti comunque di titolarità dell'Associazione;
- dalle riserve costituite con gli utili o avanzi di bilancio;
- dalle donazioni, erogazioni, lasciti ed assegnazioni comunque ricevute da Associati o terzi.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote versate dagli Associati a norma di statuto;
- da eventuali contributi o versamenti volontari ricevuti da Associati o terzi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

L'Associazione, al solo fine del miglior perseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto delle norme di legge, potrà effettuare cessioni, prestazioni ed assumere iniziative varie.

I proventi di tali attività ausiliarie per gli scopi associativi, nonché i correlati oneri, saranno inclusi e rappresentati nell'ambito del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Articolo 29

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione. Sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, a fini di utilità sociale, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altre Associazioni di Promozione Sociale o a fini di pubblica utilità.

Articolo 30

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e pertanto iniziano il Primo Gennaio e terminano il Trentuno Dicembre di ciascun anno Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell'Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente. La bozza del bilancio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. La bozza di bilancio approvato dal Consiglio Direttivo deve essere trasmessa al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea al fine di poter predisporre una relazione contenente le valutazioni ed i giudizi dell'organo di controllo contabile dell'Associazione. Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, mettendo a disposizione dei singoli soci, presso la Sede sociale, copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo e copia della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. Entro il 30 giugno di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ciascun anno, predispone ed approva inoltre un budget previsionale per l'anno in corso. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge a favore di A.P.S. o A.S.D..

Articolo 31

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea Ordinaria; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.